



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Comune Capodistretto della Val d'Enza

Piazza della Repubblica, 1 Tel. 0522.861811 – Fax 0522.864709
www.comune.montecchio-emilia.re.it

ORDINANZA N. 22

IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale di Montecchio Emilia si svolgono mercati, fiere e vengono, inoltre, organizzate manifestazioni a vario titolo con presenza di operatori su area pubblica, stand gastronomici etc. che utilizzano impianti a GPL (Gas di Petrolio Liquefatto);

Considerato che il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello dell'aria e pertanto in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo;

Rilevato dalle cronache nazionali il verificarsi di casi di incidenti, anche gravi, dovuti a fuoriuscite di GPL in occasione di fiere, mercati e manifestazioni;

Visto l'art. 54 del d.lgs 267/2000 comma 1;

Vista la legge 225/92 artt. 2-3-6-15;

Considerato che la materia qui trattata costituisce ad ogni effetto attività ordinaria di protezione civile, in quanto momento di previsione e prevenzione di rischi e danni connessi all'attività umana come indicato dalla citata L.225/92 art. 2;

Ritenuto pertanto di adottare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, tese a prevenire il verificarsi di incidenti legati alla presenza di impianti alimentati a GPL sulle aree pubbliche o aperte al pubblico durante manifestazioni, fiere, mercati;

Accertata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito nelle more della predisposizione di un apposito regolamento;

ORDINA

che durante i mercati, le fiere e le manifestazioni di ogni tipo aperte al pubblico siano rispettate le seguenti norme di sicurezza per impianti a gas GPL impiegati nelle stesse.

1) L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita.

2) Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per un uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande.

3) Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.

4) Ciascun operatore che intende utilizzare apparecchiature a gas deve essere in possesso di una dichiarazione di conformità dell'impianto del gas utilizzato alle norme previste in materia.

L'impianto del gas dovrà essere verificato da un tecnico abilitato almeno una volta l'anno e di ciò si dovrà possedere relativa certificazione.

I veicoli attrezzati con impianto di cottura a gas devono essere in regola anche con le revisioni periodiche previste dal codice della strada.



Matilde di Canossa S.p.a.



Unione Val d'Enza



CIRCUITO
Castelli Matildici
& Corti Reggiane

- 5) Ogni operatore dovrà possedere almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con la revisione semestrale di efficienza.
- 6) Gli operatori devono tenere a disposizione le predette dichiarazioni/certificazioni in corso di validità, ed esibirla all'organo di controllo, qualora richiesta durante lo svolgimento delle manifestazioni. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata, i bidoni GPL dovranno essere rimossi ed il Comune potrà assegnare il posteggio resosi vacante ad altro operatore in regola.
- 7) E' fatto divieto in ogni caso di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL.
- 8) I singoli provvedimenti dirigenziali di regolamentazione delle manifestazioni possono stabilire ulteriori prescrizioni in ordine alle caratteristiche di ubicazione di tali impianti.

Chi viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00. Rimane salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- di inviare copia della presente ordinanza agli organi di vigilanza: Polizia Municipale e Carabinieri;
- di inviare copia della presente alle associazioni di categoria più rappresentative del territorio (FIVA CONFCOMMERCIO-ANVA CONFESERCENTI-CNA).

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla Sede Municipale lì, 08/04/2013



IL SINDACO
(Dott. Paolo Colli)

Paolo Colli



Matilde di Canossa S.p.a.



Unione Val d'Enza



CIRCUITO
Castelli Matildici
& Corti Reggiane